APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE «ISTRIA TRIESTE» PER I SERVIZI SOVVENZIONATI DEL GRUPPO F (TRIESTE)

Art. 8 (Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste))

Le navi allo scadere della Convenzione.

Alla scadenza del presente contratto lo Stato avra' la facolta' di rilevare o far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari delle linee sovvenzionate, ed in tal caso la Societa' avra' l'obbligo di cedere, tutte o in parte le navi adibite alle linee contemplate nella annessa tabella (allegato 1).

Il prezzo del rilievo sara' determinato da un collegio peritale con le funzioni di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati da ciascuna delle due parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto di accordo fra le parti, sara' nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Versione in vigore dal 26 luglio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione con la Societa' anonima di navigazione «Istria Trieste» per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Estremi	Legge 16 giugno 1939, n. 949
Partizione	Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-con-la-societa-anonima-di-navigazione/convenzione-per-i-servizi-marittimi-sovvenzionati-del-gruppo-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it